

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

64.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 MARZO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Proroga della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata (<i>Approvato dalla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici</i> (3926)	605
PRESIDENTE	605, 608, 611, 612
AMARANTE GIUSEPPE	611
CURCIO ROCCO	612
FORTUNA LORIS, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>	608, 610
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	612

La seduta comincia alle 8,45.

GIANFRANCO ROCELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata (Approvato dalla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici) (3926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga della gestione stralcio

dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata», già approvato dalla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici nella seduta del 3 febbraio 1983.

Do nuovamente lettura del primo articolo:

ART. 1.

La gestione stralcio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata è prorogata, limitatamente alla provincia di Napoli, al 31 dicembre 1983 con i poteri e le modalità previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

La stessa gestione stralcio, concernente le rimanenti zone terremotate della Campania e della Basilicata, è proseguita, fino al 30 giugno 1983, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, che vi provvede con i poteri e le modalità previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Restano di competenza delle gestioni stralcio, secondo le competenze territoriali di cui ai commi precedenti, tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione e al completamento dei programmi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. Dalle gestioni stralcio resta esclusa ogni iniziativa nuova che comporti nuovi oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

Il termine indicato nei commi quinto, sesto e nono dell'articolo 1 del predetto decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29

aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1983.

I sindaci dei comuni interessati alla gestione stralcio di cui al primo comma del presente articolo provvedono, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alle residuali esigenze connesse alla definitiva sistemazione dei terremotati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora ospitati in alberghi o ricoverati in edifici all'uopo requisiti. Il relativo onere sarà assunto a carico del bilancio comunale.

Gli eventuali atti ancora pendenti alla data di cessazione delle gestioni stralcio di cui ai precedenti primo e secondo comma saranno definiti dai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la definizione, entro sessanta giorni, degli impegni assunti dal Commissario per le zone terremotate, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza.

I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il fabbisogno finanziario connesso all'attuazione del presente articolo fa carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Comunico che le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio, alle quali do atto di essersi pronunciate in maniera molto rapida, hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Curcio, Amaran-

te, Ciuffini 1. 1, approvato in linea di principio nella seduta del 16 marzo e sulle conseguenti modifiche all'articolo 1 e sugli emendamenti del relatore 1. 14, 1. 12, 1. 15, 1. 16 e 1. 13, approvati in linea di principio nella seduta del 17 marzo, di cui do nuovamente lettura:

Al primo comma sopprimere le parole: « limitatamente alla provincia di Napoli ».

1.1.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Per il personale di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché per quello addetto alla segreteria del Ministro per la protezione civile, già in servizio al 31 dicembre 1982, il termine previsto dal medesimo quinto comma è prorogato al 31 dicembre 1983.

Il termine previsto dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al precedente comma è prorogato al 31 dicembre 1983 ».

1. 14.

Sopprimere il quinto comma.

1. 12.

Al sesto comma sopprimere le parole: « entro sessanta giorni ».

1. 15.

Al settimo comma aggiungere dopo le parole: « con proprio decreto », le altre: « il termine per il compimento delle attività di cui al precedente comma nonché ».

1. 16.

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in 148 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, cui, a tal fine, è versata la quota di pari importo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 marzo 1982, n. 58, recante "Modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

1. 13.

Pongo in votazione in via definitiva lo emendamento Curcio ed altri 1. 1.

(È approvato).

In seguito all'approvazione di questo emendamento, che unifica le gestioni, dovranno essere apportate per coordinamento le seguenti modifiche all'articolo 1:

Sopprimere il secondo comma;

Al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: « delle gestioni stralcio, secondo le competenze territoriali di cui ai commi precedenti, » con le altre: « della gestione stralcio »;

Al terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « Dalle gestioni stralcio » con le altre: « Dalla gestione stralcio »;

Al sesto comma sostituire le parole: « delle gestioni stralcio di cui ai precedenti primo e secondo comma » con le altre: « della gestione stralcio di cui al primo comma »;

Al sesto comma sopprimere le parole: « e dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione in via definitiva lo emendamento del relatore 1. 14.

(È approvato).

Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento del relatore 1. 12.

(E approvato).

Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento del relatore 1. 15.

(E approvato).

Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento del relatore 1. 16.

(E approvato).

Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento del relatore 1. 13.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(E approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(E approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

L'onorevole Sullo ha presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 3926 recante « Proroga della gestione stralcio dell'attività del

Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata »; valutate non di meno le lacune che emergono dal testo del provvedimento come viene approvato;

invita il Governo:

1) a predisporre attraverso gli enti posti sotto la vigilanza del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (CASMEZ, FORMEZ, IASM o altri) strumenti tecnici di sostegno per le comunità (soprattutto rurali) dei Comuni disastrati o anche danneggiati, allorché manchino di strutture proprie e chiedano collaborazione;

2) a disporre nella competenza attribuita al Ministero della difesa l'accoglimento delle richieste (ove presentate) di esonero dal servizio militare per giovani che appartengano a Comuni danneggiati dal sisma del 1980;

3) ad attuare un piano organico per lo sgombero prima del 15 giugno 1983 dei terremotati da tutti gli alberghi e dagli ambienti a destinazione turistica, in maniera che sul turismo della Campania e della stessa Basilicata non ricadano ancora negative conseguenze nella prossima campagna estiva;

4) a completare quanto prima la restituzione delle *roulottes* da parte dei cittadini colpiti dal sisma che siano ora ubicati in prefabbricati o in ambienti idonei, adottando un piano per la conservazione delle *roulottes* in parchi che le conservino in efficienza, disponibili ad ogni evento, con metodi che vi provvedano senza il ricorso ad una nuova burocrazia anti-economica o con sistemi militari.

0/3926/9/1

L'onorevole Amarante ha presentato i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

considerato che i difensori civici rappresentano una rilevante espressione politica in grado di coadiuvare le istitu-

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1983

zioni democratiche in ordine all'emergenza e alla ricostruzione delle zone terremotate,

impegna il Governo

nella prosecuzione dell'attività della gestione stralcio, a dare il riconoscimento politico ai difensori civici in quanto interlocutori istituzionali della società civile e ad avvalersi della loro collaborazione.

0/3629/9/2

La Camera,

impegna

il Ministro per la protezione civile

a presentare al Parlamento, entro il 30 aprile 1983, il 30 ottobre 1983 e il 28 febbraio 1984, relazioni scritte sulla situazione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e sugli interventi effettuati, nelle due regioni, dalla gestione stralcio.

0/3926/9/3

La Camera,

constatato - come emerge anche da ripetute denunce dei sindacati unitari - l'esistenza, in diverse zone della Campania e della Basilicata, di numerose violazioni alle norme sul collocamento ed in particolare alle norme contenute nella legge 16 aprile 1981, n. 140, con gravissime conseguenze sui livelli occupazionali e sulla condizione dei lavoratori;

impegna il Governo

ad attivare con immediatezza tutte le iniziative idonee a combattere le violazioni alle norme sull'avviamento al lavoro e ad ottenere la massima occupazione nelle opere concernenti la ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

0/3926/9/4

La Camera,

constatato che la violazione da parte delle Commissioni comunali dei termini previsti dall'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dalla legge 6 agosto 1981, n. 455, contribuisce alla realizzazione dei ritardi più volte denunciati nella esecuzione delle opere di riparazione, riattazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980 e dai terremoti successivi;

impegna il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,

ad adottare, con immediatezza, tutte le iniziative, comprese quelle di sostituzione, previste dall'articolo 9 della legge 29 aprile 1982, n. 187, affinché sia pienamente salvaguardato il diritto dei cittadini terremotati ad ottenere, nei tempi previsti dal citato articolo 14, le autorizzazioni o le concessioni ad edificare nonché l'apertura di credito presso gli Istituti di credito indicati per usufruire dei finanziamenti e dei contributi previsti dalle leggi sulla ricostruzione delle zone terremotate.

0/3926/9/5

La Camera,

constatato che nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata vi sono state ripetute denunce di singoli cittadini e di associazioni circa i prezzi praticati, le condizioni offerte, i tempi di esecuzione delle opere e delle forniture finanziate con i fondi di cui alle leggi per la ricostruzione delle zone terremotate,

impegna il Governo

ad effettuare, nella fase della gestione stralcio, le opportune tempestive e rigorose verifiche circa la congruità dei prezzi, la validità delle condizioni, la qualità della esecuzione, la tempestività della realizzazione delle opere e delle forniture

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1983

finanziate con i fondi previsti dalle leggi sulla ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

0/3926/9/6

La Camera,

constatato l'esistenza di numerose denunce — anche a mezzo stampa — circa la presenza di attività camorristiche nella gestione dei fondi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

rilevato che tali attività ritardano l'esecuzione delle opere di ricostruzione delle zone suddette, ne aggravano i costi, e rischiano di soffocare i diritti di libertà e di democrazia delle popolazioni;

impegna il Governo

ad attivare tutte le iniziative, con la dovuta tempestività e fermezza, nella lotta contro ogni aspetto del fenomeno camorristico e a dare piena e concreta applicazione alla legge.

0/3926/9/7

Gli onorevoli Lamorte, Botta e Sullo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

alla conclusione dell'esame del disegno di legge di proroga del commissario nelle zone terremotate della Campania e Basilicata;

tenuto conto della specialità, delle caratteristiche particolari delle aree del « Cratere », della necessità di una continua, indispensabile presenza sul posto degli organi di Governo,

invita il Governo

a provvedere a tale esigenza con opportune deleghe a funzionari dell'amministrazione.

0/3926/9/8

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Accetto l'ordine del giorno Lamorte ed altri. Quanto all'ordine del giorno Sullo, accetto il punto primo del dispositivo come raccomandazione, e ugualmente come raccomandazione accolgo il punto secondo; accetto anche il punto terzo — sempre come raccomandazione —, se il termine di sgombero verrà indicato al 31 dicembre 1983. Si tratta di sgomberare degli alberghi, il che mi auguro possa essere fatto comunque entro il 15 giugno di quest'anno. Accetto anche il punto quarto dell'ordine del giorno. Con riferimento ad esso, desidero pregare la Commissione, quando sarà esaminata la mia relazione, di sollecitare il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno affinché renda di cassa ciò che è di competenza, per i pagamenti dovuti al Ministero della difesa.

Vengo agli ordini del giorno presentati dall'onorevole Amarante. Per quanto riguarda il primo, posso accettarlo se il presentatore accetta di modificarne in parte la dizione, cioè la parte finale, dalle parole: « a dare » in poi, dovrebbe essere sostituita con le parole: « a riconoscere i difensori civici tra gli interlocutori della società civile e ad avvalersi della loro volontaria collaborazione ». Accetto anche gli ordini del giorno Amarante n. 3 e n. 4. Come raccomandazione accetto l'ordine del giorno Amarante n. 5: lo accetto solo in questo modo non perché non sarebbe da accogliere globalmente, ma perché su tale questione ho già un impegno personale, e sto facendo pressioni sul Ministero. Accetto l'ordine del giorno n. 6 del medesimo presentatore, e, per quanto riguarda il suo ordine del giorno n. 7, lo accetto se l'onorevole Amarante modifica la prima parte della premessa, dalla parola: « circa » a « Basilicata », con le seguenti: « circa le attività camorristiche che tendono a sfruttare a propri fini la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata ». Non potrei infatti accettare l'affermazione che nella gestione dei fondi della

gestione stralcio siano presenti attività camorristiche.

GIUSEPPE AMARANTE. Accetto, signor ministro, le modifiche che lei ha proposto ai miei ordini del giorno n. 2 e n. 7, e non insisto per la loro votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIUSEPPE AMARANTE. Signor ministro, onorevoli colleghi, nella seduta del 24 febbraio ebbi modo di esprimere la contrarietà del gruppo comunista su molti punti di questo disegno di legge del Governo. Il Senato approvò quel testo, con pochissime modifiche, a seguito di scandalose pressioni esercitate sui senatori della maggioranza col richiamo al rispetto del patto di lottizzazione intervenuto tra i partiti di Governo.

Noi comunisti, dopo la battaglia condotta al Senato, svolgemmo qui alla Camera il nostro impegno volto ad una profonda modifica del provvedimento governativo.

Con l'approvazione, con voto segreto, del nostro emendamento contrario alla istituzione di due commissari e con le conseguenti modifiche di coordinamento, con le modifiche apportate dalla V Commissione bilancio della Camera sulla parte finanziaria, il testo che andiamo ora a votare risulta completamente diverso da quello del Governo. Basta vederne i punti essenziali.

In primo luogo, per quanto riguarda i fondi necessari alla gestione-stralcio occorre ricordare che il Governo non aveva saputo indicare alcuna cifra, pretendendo comunque di prelevarli dalla legge n. 219 del 1981 (sottraendoli così alla ricostruzione), e senza alcun impegno a restituirli. Ma soprattutto dimanticava, il Governo, che quegli stessi fondi, per il 1983 e per il 1984, erano già stati ripartiti tra i comuni, le regioni, i ministeri, nei sei mesi prima, con delibera del CIPE del 29 luglio 1982.

Con l'emendamento della V Commissione bilancio approvato il 15 marzo 1983, si è invece precisata la cifra in 148 miliardi di lire, attingendola dalle entrate derivanti dalle modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, modificazioni previste dal decreto-legge n. 58 del 10 marzo 1983. Prima di questo emendamento i fondi per la gestione-stralcio non esistevano e, dunque, la gestione-stralcio non avrebbe potuto disporre neppure di una lira. È però quasi certo che i 148 miliardi non saranno sufficienti. E perciò il Governo dovrà presentare al Parlamento un nuovo provvedimento di finanziamento appena sarà in grado di quantificare le ulteriori esigenze.

Anche per questo abbiamo presentato un ordine del giorno chiedendo che il Governo presenti relazioni al Parlamento sull'emendamento della gestione-stralcio.

Per quanto riguarda poi la durata della gestione, il Governo aveva fissato, per le province di Salerno, Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Matera, la scadenza al 30 giugno 1983, dimostrando una totale sottovalutazione della situazione esistente in queste province.

Il nuovo testo, scaturito dall'approvazione dell'emendamento comunista, prevede lo stesso termine del 31 dicembre 1983 sia per la provincia di Napoli, sia per le altre province della Campania e della Basilicata.

Inoltre, il Governo prevedeva che dopo la scadenza della gestione-stralcio, ai problemi di sistemazione dei terremotati avrebbero dovuto provvedere i comuni con spese a carico dei propri bilanci. Questa assurda norma è stata completamente cancellata dalla nostra Commissione, la quale ha voluto affermare, in tal modo, che a tutte le esigenze connesse all'emergenza — che purtroppo continua — si debba comunque provvedere da parte dello Stato, e con fondi dello Stato.

Infine, il testo che ci accingiamo a votare cancella la decisione governativa di istituire due commissari istituendone uno solo, anzi ripristina il commissariato

esistente fino al 31 dicembre 1982 coprendo anche il dannoso vuoto verificatosi dal 1° gennaio 1983 ad oggi. Ciò è di grande valore, da una parte, perché rende più spedito e più incisivo l'intervento: due commissari avrebbero richiesto, infatti, la costituzione di due fondi, la divisione delle pratiche in corso e delle competenze, la costituzione di due apparati tecnici quando già sarà faticoso ricostituirne uno poiché il personale, a causa dei ritardi governativi, col 31 dicembre 1982 è già rientrato negli uffici di provenienza e avrebbero comportato una maggiore difficoltà perfino nella convalida delle ordinanze e l'elaborazione e l'attuazione di una complicata procedura per il coordinamento delle due gestioni operanti nella stessa problematica del terremoto. Dall'altra parte, la bocciatura della istituzione di due commissariati assume il valore di un atto di moralizzazione contro una vergognosa pratica di lottizzazione tra partiti di governo, che si voleva imporre perfino in situazioni così drammatiche come quelle esistenti in Campania ed in Basilicata ancora a distanza di oltre due anni dal terremoto.

Ci auguriamo che la lottizzazione, sconfitta alla Camera, non venga ritentata nel corso dell'attuazione pratica della legge. Per quanto ci riguarda essa, come è stata combattuta qui, lo sarà anche nei comuni, nelle province e nelle regioni, qualora dovesse essere ritentata.

Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, un provvedimento per la gestione stralcio avrebbe dovuto essere già stato approvato da tempo per evitare che i problemi si aggravassero, ma la colpa del ritardo — come i fatti dimostrano — è di un Governo che ha fatto scadere inutilmente il termine del 31 dicembre 1982 fissato dalla legge n. 187 del 1982, ha presentato un proprio disegno di legge solo il 24 gennaio di quest'anno e per giunta senza copertura finanziaria ed è risultato assente perfino fisicamente più volte in queste settimane sia nella Commissione bilancio sia in questa Commissione, che hanno dovuto rinviare le loro sedute.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare è completamente diverso da quello governativo in conseguenza delle modifiche apportate grazie alle positive convergenze che dopo un intenso dibattito si sono verificate in queste settimane. Il voto del gruppo comunista è ora favorevole, appunto perché si tratta di un testo completamente diverso.

Il disegno di legge sarà trasmesso al Senato per la definitiva approvazione. Siamo certi che il Senato comprenderà le motivazioni che ci hanno indotto a modificare il testo da esso approvato e vorrà a sua volta approvare in modo definitivo il provvedimento che stamattina votiamo corrispondendo così alle attese delle popolazioni delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Rocco CURCIO. Signor presidente, nel dichiarare il mio voto favorevole la invito a convocare i ministri Scotti e Signorile e a predisporre una visita di un gruppo di commissari nelle zone terremotate.

PRESIDENTE. L'ufficio di Presidenza si occuperà al più presto di queste richieste.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga della gestione-stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata » *(Approvato dalla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone dell'Ita-*

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1983

lia meridionale colpite dagli eventi sismici)
(3926).

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Amarante, Arnaud, Astone,
Balzardi, Bettini, Bonetti Mattinzoli, Borri,

Botta, Carenini, Castoldi, Ciuffini, Corradi,
Cusumano, Facchini, Fornasari, Guarra,
Matrone, Padula, Palmi, Porcellana, Roc-
celli, Sobrero, Susi, Tancredi, Tatarella,
Zanforlin.

La seduta termina alle 9.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO